



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 292

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 18 dicembre 2019

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezio-  
nali nella regione Campania (Riunione n. 14) . . .* Pag. 5

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'U-  
nione europea-Senato) e III (Affari esteri e comuni-  
tari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

*Plenaria . . . . .* Pag. 6

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria . . . . .* Pag. 8

### Commissioni permanenti

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria . . . . .* Pag. 9

7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 91) . . . . .* » 32

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Plenaria . . . . .* » 33

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125) . . . . .* » 38

11<sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

*Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana) . . . . .* » 39

*Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana) . . . . .* » 40

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

**Commissioni bicamerali**

## Questioni regionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	41
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	50

## Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i> . . . . .	»	56
---	---	----

## Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i> . . . . .	»	57
---	---	----

## Per la semplificazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	58
---------------------------	---	----

---



**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 18 dicembre 2019

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali  
sezionali e delle schede elettorali nella regione Campania**

**Riunione n. 14**

*Relatore: MALAN (FIBP-UDC)*

*Orario: dalle ore 10 alle ore 11,55*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 18 dicembre 2019

**Plenaria**

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera*  
**BATTELLI**

*Interviene il ministro per gli affari europei Amendola.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BATTELLI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019**

Il presidente BATTELLI svolge quindi un intervento introduttivo.

Il ministro AMENDOLA rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati PETTARIN (*FI*), GIGLIO VIGNA (*Lega*) e BERTI (*M5S*), il senatore URSO (*FdI*), il deputato FORMENTINI (*Lega*), la senatrice GINETTI (*IV-PSI*), i deputati CABRAS (*M5S*) e COLANINNO (*IV*), la senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) e il deputato DE LUCA (*PD*).

Il ministro AMENDOLA replica ai quesiti posti.

Il presidente BATTELLI dichiara concluse le comunicazioni.

*La seduta termina alle ore 10.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Mercoledì 18 dicembre 2019

**Plenaria**

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente BAGNAI constata la mancanza del numero legale per avviare l'esame in sede redigente. Informa peraltro che i relatori hanno manifestato la necessità di svolgere alcuni approfondimenti sui disegni di legge nn. 243, 714, 759 e 1243 in materia di riforma della giustizia tributaria e che alcuni Gruppi hanno preannunciato l'intendimento di presentare una propria proposta legislativa sul tema. In considerazione di tali esigenze, ritiene quindi opportuno rinviare l'esame in sede redigente dei disegni di legge sopra citati a una data che verrà successivamente concordata tra le due Presidenze.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 14,15.*



## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 dicembre 2019

### **Plenaria**

#### **240<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *a*), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda di aver illustrato, nella seduta di ieri, una proposta di parere non ostativo con condizioni, sulla quale la rappresentante del Governo aveva espresso un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (n. 119)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 214. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (PD) richiama la proposta di parere non ostativo con condizioni, illustrata nella seduta di ieri, sulla quale la rappresentante del Governo aveva formulato un avviso conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo» (n. 133)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali» (n. 134)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (n. 135)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali» (n. 136)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazione sugli atti del Governo nn. 133, 134, 135 e 136)

Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2018, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2015, relative ai redditi percepiti nell'anno 2014. Evidenzia che il Governo ha presentato distinti schemi di decreti di riparto delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale, uno per ognuna delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata per la categoria relativa all'edilizia scolastica, per la quale – come precisato dalla relazione illustrativa – non sono state presentate

istanze per l'anno 2018 in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, tale procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio. Le risorse complessivamente ripartite per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2018 sono pari a 27.515.039 euro. Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 175.632.294 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità. Per l'anno 2018, incide sulla quantificazione delle risorse dell'otto per mille di competenza statale, tra le altre, la riduzione – dovuta alla procedura di *spending review* (introdotta dall'articolo 22-bis della legge di contabilità pubblica) – disposta con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), che ha operato, in Sezione II, un taglio dello stanziamento del capitolo dell'otto per mille di competenza statale di oltre 4,8 milioni per il 2018 e di circa 2,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Al riguardo, si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 è stata introdotta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, all'articolo 2-bis, comma 6, la previsione dell'obbligo per il Governo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari, nel caso in cui venga disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale, è più volte intervenuta la Corte dei Conti, sottolineando come la distrazione – sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, per esigenze di bilancio – della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato, nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985, rappresenta un grave vulnus all'istituto, in quanto questo trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini. Sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che, inserendo il comma 1.1 all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha statuito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura

finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste. Di conseguenza, rispetto all'importo spettante allo Stato in base alle scelte dei contribuenti lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2017, è pari a circa 34,4 milioni (iscritti sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Tale importo viene versato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 224 «Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato), ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse. Sull'importo versato vengono poi detratte le somme da assegnare all'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo (- 6.870.668 euro), ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014 che prevede appunto che i mezzi finanziari a disposizione della predetta Agenzia siano costituiti anche da una quota del 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (rimborsi e restituzioni), la somma complessiva da ripartire per l'anno 2018 relativa alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è pari a 27.515.039 euro. Il piano di riparto delle risorse 2018 dell'otto per mille IRPEF di competenza statale, contenuto negli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. In sede di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale per l'anno 2018, l'importo di 27.515.039 euro è stato suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 5.503.008 euro. Si evidenzia, quindi, che ai fini della ripartizione delle somme assegnate a ciascuna categoria tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto:

- schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 133);
- schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 134);
- schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 135);

– schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 136).

Ribadisce che, come già detto, non è stato presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del quinto delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica in quanto, per tale categoria, le risorse sono trasferite direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2018 sono pervenute 277 domande, di cui: 107 per la fame nel mondo, di cui 92 ammesse alla valutazione tecnica; 41 per calamità naturali, di cui 26 ammesse alla valutazione tecnica; 69 per conservazione beni culturali, di cui 12 ammesse alla valutazione tecnica; 60 per assistenza ai rifugiati, di cui 40 ammesse alla valutazione tecnica. Delle istanze pervenute, 107 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 170 progetti. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono risultate pari a 78, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 28,2 per cento. Nel dettaglio, si tratta di:

– 27 istanze, per un importo di euro 5.503.007,8, per interventi relativi alla fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/domande presentate) pari al 25,2 per cento;

– 6 istanze, per un importo di euro 5.503.007,8, per interventi relativi alle calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 14,6 per cento;

– 34 istanze, per un importo di euro 5.503.007,8, per interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, con una percentuale di ammissione pari al 56,7 per cento;

– 11 istanze, per un importo di euro 5.503.007,8, per interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 15,9 per cento. Per ogni ulteriore approfondimento, rinvia alla relativa nota del Servizio Studi.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) osserva che i criteri di riparto della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale sono in larga misura predefiniti da disposizioni di legge.

Al senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*), che chiede se già nel riparto relativo agli anni precedenti era prevista la detrazione di una quota pari

al venti per cento, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, il relatore DELL'OLIO (M5S) risponde affermativamente.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az), dopo aver rilevato come la percentuale di ammissione delle domande per interventi relativi all'assistenza ai rifugiati sia molto superiore rispetto a quella riferita alle istanze relative alle altre finalità, compresa la fame nel mondo, chiede al Governo se il riparto riguardi anche istanze presentate negli anni precedenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che la ripartizione in esame si riferisce alle domande presentate con specifico riguardo alle risorse relative al 2018.

La senatrice BOTTICI (M5S), intervenendo incidentalmente, ritiene auspicabile una revisione della vigente disciplina dell'otto per mille Irpef, con particolare riguardo all'attuale distribuzione alle confessioni religiose interessate anche della quota relativa a quanti non hanno esercitato l'opzione.

Il senatore FANTETTI (FIBP-UDC) segnala, a tale proposito, come da tempo la Chiesa anglicana in Italia abbia avviato la procedura per il riconoscimento ai fini della partecipazione al riparto dell'otto per mille, che tuttavia non è stata ancora perfezionata, sollecitando l'accelerazione dell'*iter*.

Il relatore DELL'OLIO (M5S), alla luce del dibattito svoltosi, illustra le proposte di parere relative a ciascuno degli schermi di decreto presentati dal Governo (*pubblicate in allegato*).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sulle proposte.

Il PRESIDENTE, ai fini del voto, dispone la disgiunzione dei quattro schemi di decreto.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 133, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 134.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 134, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 135.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 135, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 136.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 136, posta ai voti, è approvata.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia «ItaliaMeteo», istituita dall'articolo 1, comma 551, della legge di bilancio per il 2018, che ha altresì disposto, al comma 559, specifiche autorizzazioni di spesa per far fronte ai relativi oneri. A tal fine, il comma 559 della legge di bilancio per il 2018 ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia. Sebbene il provvedimento non sia corredato di clausola di neutralità finanziaria, la relazione tecnica afferma che dall'attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo all'assetto organizzativo dell'Agenzia «ItaliaMeteo», non vi sono osservazioni da formulare, considerati i dati e gli elementi di quantificazione dei relativi oneri (concernenti le attività di investimento, il personale, il funzionamento e gli organi) forniti dalla relazione tecnica; peraltro, tali oneri sono determinati entro i limiti di spesa a tal fine previsti a normativa vigente dall'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio per il 2018.

Per quanto riguarda, più specificatamente, l'esercizio in corso, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sullo stato di avanzamento delle procedure di assunzione e di effettiva realizzazione delle altre spese previste, al fine di giustificare una previsione complessiva di spesa di 7 milioni già nel 2019.

Riguardo ai rimborsi spese per i componenti del comitato tecnico-scientifico, qualora dovesse essere costituito, andrebbe acquisita conferma della possibilità di far fronte agli stessi nell'ambito del limite di spesa annua previsto per spese di funzionamento.

In merito alle funzioni di coordinamento dei vari enti meteo di cui all'Allegato 1, che vengono attribuite a «ItaliaMeteo», l'articolo 5 prevede un'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti meteo finalizzate alla meteorologia e alla climatologia e dispone che l'Agenzia, con l'accordo di tali enti, possa procedere alla confluenza di dette risorse presso l'Agenzia stessa ovvero alla stipula di convenzioni per regolare le attività di collaborazione. Al riguardo, secondo la relazione tecnica, la disposizione possiede carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inoltre, per ciò che attiene alle risorse umane, si precisa che l'eventuale confluenza sarà effettuata nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di provenienza.

Al riguardo, risulta comunque opportuno acquisire un chiarimento in merito alla portata applicativa della disposizione e degli eventuali effetti finanziari discendenti dalla stessa, considerato che la «confluenza delle risorse» (o, in via alternativa, «la stipula delle convenzioni») è rimessa ad una fase successiva e potrebbe riguardare anche enti meteo non appartenenti al perimetro delle amministrazioni pubbliche (alcuni di questi già individuati nell'elenco, peraltro non esaustivo, riportato nell'allegato al provvedimento in esame). Infatti, nei confronti di questi ultimi soggetti non potrebbe trovare applicazione il meccanismo compensativo di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, menzionato dalla relazione tecnica, meccanismo in assenza del quale non sarebbe garantita la neutralità finanziaria dell'intera procedura.

Per maggiori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in relazione ai rilievi avanzati dal relatore, fa presente che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, quale ente vigilante della istituenda Agenzia, conferma che l'*iter* delle procedure di assunzione e di spesa non è stato ancora avviato, in mancanza dello stesso regolamento di organizzazione e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione dello Statuto dell'Agenzia.

Mette quindi a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato recante risposte alle ulteriori richieste di chiarimento del relatore.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), preso atto che la partecipazione al Comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione che graveranno sul bilancio dell'Agenzia, chiede al Governo se è possibile avere indicazione del limite di spesa annuo per il funzionamento e il personale dell'Agenzia.



La rappresentante del GOVERNO richiama i dati riportati nella documentazione allegata al provvedimento in esame nonché le cifre indicate nel *dossier* del Servizio studi.

Il senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*), nel rilevare che i compiti assegnati alla istituenda Agenzia erano svolti in precedenza da un reparto dell'Aeronautica militare, chiede se siano state previste forme di integrazione o di coordinamento, al fine di evitare duplicazioni di strutture e di funzioni.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) segnala che al provvedimento è allegato un elenco di enti pubblici e privati che svolgono un'attività operativa ed erogano prodotti o servizi di climatologia o metodologia di interesse pubblico, cosiddetti «Enti Meteo», con i quali l'Agenzia ha facoltà di stipulare apposite convenzioni al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene necessario riconoscere alla Commissione un tempo congruo per approfondire i profili finanziari del provvedimento in titolo, considerato che l'esame è iniziato nella seduta odierna e si tratta di una nuova struttura amministrativa.

Il PRESIDENTE osserva che il termine previsto per l'espressione del parere da parte della Commissione scade il prossimo 20 dicembre.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), nel far presente che anche in altri casi è stata data la possibilità alla Commissione di esprimersi anche dopo la scadenza del termine, considera del tutto ragionevole un ulteriore approfondimento dell'atto del Governo, che potrà essere concluso nella prima seduta utile dopo la ripresa dei lavori parlamentari.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) si associa alle considerazioni del senatore Tosato.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, alla luce di una verifica compiuta con gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, dà la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione anche dopo la scadenza del termine previsto.

Il PRESIDENTE, in vista degli approfondimenti istruttori da svolgere sul provvedimento, chiede chiarimenti sulla destinazione delle risorse eventualmente impegnate nel 2019 e non pagate a causa del mancato avvio delle procedure di assunzione e della mancata realizzazione delle spese oggetto dell'autorizzazione iniziale.

La Rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta agli ulteriori quesiti posti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

rilevato che:

– risulta necessario coordinare la procedura di monitoraggio dell'andamento degli oneri derivanti dal presente decreto con quella prevista dal decreto legislativo n. 94 del 2017, riformulando la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, del presente schema di decreto in maniera analoga a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, dello schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 119, precisando altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si dispone l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

– da un punto di vista formale, risulta altresì necessario specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12;

– occorre inserire una precisazione di tenore analogo al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi «ammontano a euro 640.815»;

– risulta quindi necessario esplicitare che – come è dato evincere dalla tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020;

preso altresì atto che la rimodulazione delle annualità del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente schema di decreto – è stata oggetto di compensazione, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei Ministeri,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), dopo il numero 3) sia aggiunto il seguente: «4) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

*Conseguentemente*, all'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4), del presente decreto.»;

b) all'articolo 12, comma 1, all'alinea e alla lettera b), dopo le parole: «euro 30.898.325», sia aggiunta la seguente: «annui»;

c) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «euro 640.815», siano aggiunte le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2020».

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 119**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

rilevato che:

– in merito alla tabella II.4, relativa all'articolo 23, la ripartizione delle promozioni nel ruolo dei sovrintendenti deve avvenire secondo le modalità descritte nella relazione tecnica, in base alla quale sono riservate 50 unità soprannumerarie annue al personale da carabiniere ad appuntato e la parte restante al personale del grado apicale; risulta pertanto necessario, ai fini di una maggiore chiarezza della predetta disposizione, inserire tale precisazione nel testo dell'articolo 23;

– all'articolo 36, comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *a-ter*), con riferimento alla mancata espressa elencazione delle modalità di assorbimento, nell'anno 2026, della quota parte del previsto aumento transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità, dal combinato disposto della predetta disposizione, laddove si stabilisce che «al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie si provvede entro il 2026», e delle posizioni riassorbite negli anni 2023 (940 unità), 2024 (1.258 unità) e 2025 (1.052 unità) – di cui ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso comma della lettera *a-ter*), pari a complessive 3.250 unità – si deduce che le rimanenti 750 unità devono essere riassorbite nell'anno 2026; risulta pertanto necessario esplicitare in norma, come risulta dalla relazione tecnica, che il completo riassorbimento delle 750 unità residuali del sovrannumero avverrà entro il 31 dicembre dell'anno 2026;

– riguardo alla tabella V.3 della relazione tecnica, concernente l'articolo 36, comma 1, lettera *ff*), per un mero errore di calcolo è stato sottostimato l'onere complessivo risultante dalla tabella medesima sulla base del differenziale tra le qualifiche di commissario tecnico e di commissario capo tecnico per un importo di 5.186 euro, e pertanto l'onere complessivo per ogni anno di anticipo è pari a 67.422,4 euro, anziché a 62.236 euro; risulta pertanto necessario compensare tale maggiore onere, considerata la sua esiguità, a valere sulle risorse destinate alla defiscalizzazione di cui all'articolo 40 del presente schema di decreto, ferma restando la copertura finanziaria prevista dal successivo articolo 43;

– l'articolo 38, comma 1, lettera *aa*), nel prevedere una promozione di carattere facoltativo al grado di generale di divisione del ruolo normale-comparto aeronavale, non include espressamente tale promozione

tra quelle annualmente previste, come affermato dalla relazione tecnica, posto che la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificata dal presente schema di decreto legislativo, fissa in 2 unità la dotazione organica dei generali di divisione del ruolo normale comparto aeronavale; risulta quindi necessario esplicitare nel testo che la facoltà attribuita al Comandante generale può essere esercitata nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo;

– all'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, dal punto di vista formale risulta necessario esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità soprannumerarie deve essere pari a zero;

– in relazione alla procedura di monitoraggio dell'andamento degli oneri derivanti dal presente decreto, da effettuare ai sensi dell'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, risulta necessario chiarire che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale si dispone l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

– da un punto di vista formale, risulta necessario specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 43; occorre inserire una precisazione di tenore analogo al comma 2 del medesimo articolo 43, con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi «ammontano a 1.200.603 euro»; risulta quindi necessario esplicitare che – come è dato evincere dalla tabella riepilogativa annessa alla relazione tecnica di cui al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020;

– la rimodulazione delle annualità del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente schema di decreto – è stata oggetto di compensazione, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 23, comma 1, capoverso 3-*quinquies*, sostituire le parole: «suddivise in 400 unità per l'anno 2020, 500 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 800 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «suddivise in 400 unità, 350 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per l'anno 2020; 500 unità, 450 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per ciascuno degli anni 2021 e

2022; 800 unità, 750 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

– all'articolo 36, comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *a-ter*), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: «4) 0 al 31 dicembre 2026»;

– all'articolo 38, comma 1, lettera *aa*), capoverso comma 56-*bis*, lettera *b*), aggiungere in fine le seguenti parole: «nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo»;

– all'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), capoverso comma 60-*quinquies*, dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente: «*d*) al 31 dicembre 2029, in 0 unità.»;

– all'articolo 40, comma 1, lettera *b*), siano ridotti gli importi ivi indicati per gli anni 2022, 2023 e 2024 in misura pari a 1.729 euro per l'anno 2022, a 5.186 euro per l'anno 2023 e a 3.457 euro per l'anno 2024;

– all'articolo 40, comma 1, dopo la lettera *n*), aggiungere la seguente: «*n-bis*) al comma 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"»;

– all'articolo 41, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera *n-bis*), del presente decreto»;

– all'articolo 43, comma 1, all'alinea e alla lettera *b*), dopo le parole: «88.375.178 euro» aggiungere la seguente: «annui»;

– all'articolo 43, comma 2, dopo le parole: «1.200.603 euro» aggiungere le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2020».

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 133**

La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 133),

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 (Atti nn. 133, 134, 135 e 136), da cui si evince che:

– le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

– per l'anno 2018 tali somme sono risultate pari a 34.353.341 euro;

– alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, pari a 6.870.668 euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

– considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 27.515.039 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 5.503.008, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

– sono state accolte 27 istanze, per un importo complessivo di euro 5.503.007,8, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 25,2 per cento,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un



graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134**

La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 134),

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 (Atti nn. 133, 134, 135 e 136), da cui si evince che:

– le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

– per l'anno 2018 tali somme sono risultate pari a 34.353.341 euro;

– alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, pari a 6.870.668 euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

– considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 27.515.039 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 5.503.008, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

– sono state accolte 6 istanze, per un importo complessivo di euro 5.503.007,8, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 14,6 per cento,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un

graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 135**

La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati (Atto n. 135);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 (Atti nn. 133, 134, 135 e 136), da cui si evince che:

– le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

– per l'anno 2018 tali somme sono risultate pari a 34.353.341 euro;

– alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, pari a 6.870.668 euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

– considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 27.515.039 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 5.503.008, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

– sono state accolte 34 istanze, per un importo complessivo di euro 5.503.007,8, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 56,7 per cento,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un

graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136**

La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 136);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 (Atti nn. 133, 134, 135 e 136), da cui si evince che:

– le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

– per l'anno 2018 tali somme sono risultate pari a 34.353.341 euro;

– alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, pari a 6.870.668 euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

– considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 27.515.039 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 5.503.008, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

– sono state accolte 11 istanze, per un importo complessivo di euro 5.503.007,8, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 15,9 per cento,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un

graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

## **ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 dicembre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 91**

*Presidenza del Presidente*  
**PITTONI**

*Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 dicembre 2019

### Plenaria

### 89<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(1335) Simone BOSSI ed altri. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Discussione e rinvio)

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione aveva a suo tempo convenuto di dare priorità, nell'ambito della programmazione dei lavori, alla trattazione del disegno di legge, avendo nel corso dell'istruttoria ravvisato l'urgenza di provvedere sulla materia in questione.

Il presidente informa che disegno di legge è stato pertanto deferito alla sede deliberante. Propone quindi alla Commissione di acquisire la fase procedurale, compresi i pareri già resi, svolta in sede redigente.

Conviene la Commissione.

Il presidente VALLARDI avverte che sono stati presentati otto emendamenti (*pubblicati in allegato*). Dà conto altresì del parere espresso sul testo da parte delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e questioni regionali, nonché del parere espresso sugli emendamenti da parte delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

La senatrice ABATE (M5S) propone un rinvio del seguito della discussione sul disegno di legge in quanto il proprio Gruppo ritiene necessario effettuare alcuni approfondimenti.

Si apre una breve discussione a cui prendono parte il presidente VALLARDI, che ritiene comunque utile fissare sin da ora una data per la prosecuzione dell'esame, il senatore TARICCO (PD), che reputa possibile rinviare di qualche giorno il seguito della discussione purché ciò venga fatto all'interno di una ridefinizione complessiva dei provvedimenti da sottoporre prioritariamente all'esame della Commissione, e la senatrice ABATE (M5S), che ritiene preferibile individuare le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in sede di Ufficio di Presidenza.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento e di convocare un Ufficio di Presidenza al termine della seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1335**

**Art. 1.**

**1.1**

DE PETRIS, DE BONIS

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2-quater.*

---

**1.2**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BOLDRINI

*Al comma 1, lettera c), comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «reimpresso immediatamente nei corsi d'acqua» inserire le seguenti: «qualora tale reimmissione sia compatibile con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.».*

---

**1.3**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BOLDRINI

*Al comma 1, lettera c), comma 6, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Il materiale ittico pescato sequestrato di cui al presente comma che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m., non sia reimmisibile nel corso d'acqua deve essere avviato allo smaltimento nel rispetto delle normative vigenti. Per i costi relativi all'attuazione dello smaltimento di cui al precedente periodo, si utilizza quota parte delle risorse di cui al comma 11-bis, la cui quantificazione e ripartizione territoriale è definita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, sentite le Regioni e le Province autonome interessate.».*

---

**1.4**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BOLDRINI

*Al comma 1, lettera c), comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «licenza di pesca professionale» inserire le seguenti: «nei laghi di cui all’allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari.».*

---

**1.5**

DE PETRIS, DE BONIS

*Al comma 1, lettera c), dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. All’accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle Regioni e dagli enti locali.».*

---

**1.6**

DURNWALDER, LANIECE, STEGER

*Al comma 1, lettera c), dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«7-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».*

---

**1.7**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BOLDRINI

*Al comma 1, lettera c), dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo sono destinati al fondo di cui al comma 11-bis al fine di garantire migliore efficacia e continuità nell’azione di contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico nelle acque interne.».*

---

**1.8**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) il comma 10 è sostituito dal seguente:*

"10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 125**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 10,20 alle ore 10,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 dicembre 2019

### Plenaria

148<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*  
DE VECCHIS

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina della signora Marialuisa Gnechi a Vice Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 40)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame e rinvio)

Il senatore LAUS (PD) illustra il *curriculum* della signora Marialuisa Gnechi, facendo in particolare riferimento al suo impegno nelle istituzioni e nel settore del volontariato. Nell'anticipare il suo orientamento favorevole alla nomina, propone che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, si proceda all'audizione della candidata.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

**Plenaria****149<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
DE VECCHIS

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, la signora Marialuisa Gnechi.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare, sulla *web-TV* canale 4 e YouTube 4 e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione della signora Marialuisa Gnechi in relazione alla proposta di nomina del Vice Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Ha quindi la parola la signora GNECCHI, la quale si sofferma in particolare sugli aspetti organizzativi e sulle questioni relative al personale dell'INPS, nonché sulle interazioni fra l'attività legislativa e le funzioni dell'Istituto.

Intervengono per esprimere considerazioni la senatrice PARENTE (*IV-PSI*) e i senatori FLORIS (*FIBP-UDC*), LAFORGIA (*Misto-LeU*) e NANNICINI (*PD*).

Atteso l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE ringrazia la signora Gnechi e la congeda, dichiarando conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 12.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 18 dicembre 2019

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa Nota di variazioni**

(C. 2305 Governo e C. 2305/I Governo, approvati dal Senato)

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatando l'impossibilità della relatrice, la deputata Faro, a prendere parte alla seduta chiede alla senatrice Drago di sostituirla.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice* rileva in primo luogo che il provvedimento, il quale si componeva originariamente di 101 articoli, a seguito dell'approvazione del maxiemendamento al Senato risulta ora composto da 19 articoli; di questi il primo è suddiviso però in 955 commi. Ricorda poi preliminarmente che la Commissione si è già espressa sul testo originario del provvedimento nella seduta del 20 novembre scorso. In quella occasione la Commissione ha approvato un parere favorevole con sette osservazioni.

La prima osservazione, che non è stata recepita, chiedeva, con riferimento ai contributi per i comuni previsti dall'articolo 1, comma 30, per l'efficientamento energetico e per lo sviluppo economico sostenibile, di precisare se il Ministero abbia margini di discrezionalità nella ripartizione

dei contributi, prevedendo in tale ipotesi un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La seconda osservazione, che non è stata recepita, segnalava l'esigenza, con riferimento ai contributi ai comuni per la messa in sicurezza del territorio di cui all'articolo 1, comma 52, di considerare la congruità della previsione di un medesimo numero massimo di richieste per tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro dimensione demografica.

La terza osservazione, anch'essa non recepita, invitava a chiarire, con riferimento all'articolo 1, commi da 321 a 326, il rapporto tra il fondo «Cresci al Sud» istituito dalla disposizione e l'analogo Fondo imprese Sud istituito dall'articolo 1, commi da 897 a 903 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

La quarta osservazione, che non è stata recepita, chiedeva, con riferimento al fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, di chiarire il rapporto tra l'istituendo fondo e il già istituito fondo per le non autosufficienze e di individuare modalità per garantire un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella disciplina di utilizzo delle risorse del fondo.

La quinta osservazione, che non è stata recepita, invitava, con riferimento al fondo per gli investimenti nelle isole minori di cui all'articolo 1, comma 553, a considerare la previsione dell'intesa, anziché del semplice parere della Conferenza unificata, per l'adozione del DPCM di definizione dei criteri di ripartizione del fondo, di precisare il significato della necessità di un «parere favorevole» della Conferenza per l'adozione del decreto di riparto del fondo e di considerare un coordinamento tra la disposizione e le altre disposizioni di sostegno per le isole minori.

La sesta osservazione, che segnalava l'opportunità di valutare, con riferimento alle disposizioni in materia di giochi di cui all'articolo 1, commi da 727 a 730, l'inserimento della previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a stabilire le regole uniformi per la distribuzione dei punti di gioco sul territorio nazionale, può ritenersi indirettamente recepita in quanto la previsione del decreto del Ministro dell'economia non è più contemplata dal testo in esame.

L'ultima osservazione, che invece è stata recepita, chiedeva di esplicitare, con riferimento alle disposizioni in materia di autonomie speciali di cui all'articolo 1, commi da 866 a 875, che, come affermato dalla relazione tecnica, le regioni destinatarie delle risorse saranno Sicilia e Sardegna e di considerare l'introduzione di forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale destinatarie dei fondi nella procedura di riparto. Al riguardo osserva infatti che le disposizioni sono frutto di una riformulazione ad opera del Senato dell'originario articolo 100. Nello specifico ai commi da 866 a 873, è recepito l'accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Governo e la regione Sardegna con il quale viene stabilito, da un lato, il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (commi 868-869) e dall'altro il trasferimento di risorse dallo Stato alla regione per la definizione del contenzioso

pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870); per spese di investimento in opere pubbliche pari a 1.428,8 milioni in 14 anni e per spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871). Agli enti di area vasta della regione, inoltre, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872). Con il comma 875 viene attribuito alla regione Sicilia un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della regione, in attuazione dei precedenti accordi;

Suggerisce quindi di riproporre nel parere che la Commissione è chiamata a rendere, le osservazioni del precedente parere che non sono state recepite.

Nel segnalare che nel prosieguo della relazione si soffermerà soltanto sulle disposizioni introdotte al Senato meritevoli di interesse per la Commissione per le questioni regionali, osserva che i commi 76 e 77 dell'articolo 1 intervengono sulla disciplina in materia di proroga delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e Bolzano. Le concessioni con scadenza antecedente al 31 dicembre 2023 (con posticipazione di un anno del termine previsto a legislazione vigente) sono prorogate per il tempo necessario al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la richiamata data. Si dispone altresì in merito alle modalità con cui tali concessioni devono essere esercitate nel periodo transitorio.

Il comma 78 prevede la disapplicazione del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati, entro le loro attività istituzionali, dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro unioni, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta. È fatto obbligo di rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. La disposizione, nell'introdurre la deroga, parrebbe tesa a incidere sull'unità giuridica dell'ordinamento, riconoscendo un regime speciale in materia di affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ad alcuni soggetti operanti nel terzo settore presso i richiamati enti territoriali. Al riguardo, rileva l'esigenza di un approfondimento della disposizione, con riferimento all'esigenza di tutelare l'unità giuridica dell'ordinamento.

Il comma 160 concerne la disciplina dei dipendenti degli uffici stampa presso le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulta applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, possa essere riconosciuto il mantenimento del trat-

tamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello stabilito dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam*, da riassorbirsi con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro. La norma trova applicazione per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome perché, in base all'articolo 9, comma 5, della legge n. 150/200, ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continuasse ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.

Il comma 269 abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, e inserisce i riferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nella disciplina sui limiti sui limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale relativa alle altre regioni. Il comma 4-*bis* – ora oggetto di abrogazione – ha escluso le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'ambito di applicazione dei limiti in esame, come stabiliti dai precedenti commi da 1 a 4 del medesimo articolo 11, a condizione che tali enti provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia). Dalla norma ora oggetto di abrogazione sembrerebbe quindi derivare l'applicazione agli enti in oggetto dei più severi limiti previgenti.

Rileva come al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale nell'attuazione della disposizione, in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio pattizio, tramite accordo (si veda ad esempio la sentenza n. 103 del 2018).

Ricorda che l'esclusione delle regioni a Statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano era stata richiesta dalla Commissione con un'osservazione contenuta nel parere reso sul decreto-legge n. 35 del 2019 nella seduta del 15 maggio 2019.

Il comma 382 assegna un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane (associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e impegnata sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali), al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali.

Il comma 470 prevede l'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed estende le competenze dello stesso Osservatorio nazionale, con riferimento alle scuole di specializzazione de-

stinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Si modifica, conseguentemente, la denominazione del medesimo in «Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e si prevede un'integrazione della relativa composizione, per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.

Rileva come, al riguardo, sembrerebbe opportuno specificare i termini e le modalità di tale integrazione, anche ai fini di una valutazione dell'equilibrio complessivo della composizione. Ricorda in proposito che attualmente fanno parte dell'Osservatorio tre rappresentanti delle regioni.

Il comma 546 istituisce il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni dalla costituzione delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020.

Il comma 548 è una norma programmatica concernente la regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevedere l'attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza dei tre enti, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali. L'attivazione della procedura avviene con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro degli affari regionali.

Rileva come al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione e delle due province autonome ai fini dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio pattizio, tramite accordo (si veda ad esempio la sentenza n. 103 del 2018).

Il comma 551 reca un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022. Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di compensare l'importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell'IMU di loro spettanza. Le modalità di attuazione della disposizione sono rinviate a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020.

Rileva come al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto.

Il comma 552 reca una norma interpretativa di due disposizioni legislative (l'articolo 2, comma 25, lettera *d*), della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008) in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali. Si prevede, in particolare, che tali norme sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei

gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

Il comma 876 amplia la possibilità per le regioni e gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni) di ripianare il disavanzo di amministrazione quando questo sia riferito all'esercizio precedente e sia dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni. In particolare, in questi casi il disavanzo può essere ripianato dall'ente, nei tre esercizi successivi in quote costanti, con altre risorse dell'ente, ovvero in quote determinate dall'esigibilità dei trasferimenti dovuti, sulla base del piano di erogazione delle somme concordato con il livello di governo tenuto al pagamento.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) invita la relatrice a un approfondimento, esprimendo il proprio dissenso rispetto ad alcuni rilievi contenuti nella relazione. In particolare trova ingiustificata l'osservazione riferita al comma 78. Segnala infatti che le province autonome di Trento e di Bolzano e la Valle d'Aosta sono gli unici enti territoriali italiani nei quali non è prevista la disapplicazione del codice degli appalti per gli affidamenti da parte dei Vigili del Fuoco nei confronti di enti del terzo settore. Contesta poi il contenuto del comma 269 in quanto la prevista applicazione anche nelle regioni a Statuto speciale dei limiti di spesa sul personale sanitario contrasta con l'autonomia di tali enti in questo settore. Segnala infine la necessità della disposizione del comma 548 che consente di monitorare le eventuali minori entrate per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano derivanti da modifiche della disciplina statale dei tributi erariali.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice*, prende atto del chiarimento fornito dalla collega Rossini con riferimento al comma 78. Ritiene invece di condividere quanto affermato dalla collega rispetto ai commi 269 e 548. Per il comma 269 ritiene infatti necessaria una concertazione dell'attuazione della disposizione con le regioni a statuto speciale, proprio per tutelare l'autonomia di tali regioni, mentre per il comma 548 il rilievo contenuto nella relazione mira unicamente a garantire il coinvolgimento della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel procedimento che condurrà all'emanazione del decreto ministeriale chiamato a stabilire le modalità con le quali sarà effettuato il monitoraggio previsto dalla norma.

La senatrice Roberta TOFFANIN (*FI BP-UDC*) lamenta che la discussione della legge di bilancio alla Camera dei deputati non consenta alcuno spazio di emendabilità. Stigmatizza il fatto che i componenti della

Commissione si trovino ad approfondire argomenti che dovrebbero poi portare a una modifica del testo che, di fatto, si sa già che non potrà essere modificato. Definisce dunque il dibattito in corso come una «farsa» poiché un qualunque ritardo nei tempi di approvazione porterebbe il Paese inevitabilmente all'esercizio provvisorio.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) associandosi alle osservazioni della collega Toffanin e con uno spirito costruttivo – considerata l'inutilità dell'attuale dibattito – auspica che nell'iter della prossima legge di bilancio sia consentito alla Commissione di affrontare i temi su cui è competente prima che il provvedimento venga approvato da un ramo del Parlamento. Chiede, per il futuro, che a tutti i componenti della Commissione siano distribuite le osservazioni della Conferenza delle regioni, dell'Anci e dell'Upi in quanto non si tratta di osservazioni di carattere politico bensì di carattere funzionale e di buon senso.

Il senatore Albert LANIECE (*AUT*) concorda con le osservazioni svolte dalla collega Rossini. Rileva che, pur avendo votato favorevolmente al Senato sul disegno di legge di Bilancio, vi sono alcuni aspetti che suscitano dubbi, come, ad esempio la questione riguardante la disciplina, al comma 269 dell'articolo 1, del personale sanitario nelle regioni a statuto speciale che, pur finanziando in autonomia il sistema sanitario, devono subire normative approvate da altri. Ricorda come su questo tema si sia pronunciata anche la Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 241/2018, richiamando l'esigenza di tutelare le autonomie speciali.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*) propone di passare all'esame del seguente punto all'ordine del giorno in modo da dare il tempo alla relatrice di riflettere sulle osservazioni svolte dalla collega Rossini.

Emanuela CORDA, *presidente*, ricorda che di norma i documenti predisposti dalla Conferenza delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI in occasione dell'esame parlamentare di specifici provvedimenti sono trasmessi anche alla Commissione, nell'ambito delle procedure di collaborazione disciplinate dal regolamento della Commissione, e quindi inviati per posta elettronica a tutti i componenti. Ricorda inoltre che la Commissione si è espressa sul disegno di legge di Bilancio prima che questo venisse approvato dal Senato, nel corso dell'esame presso quel ramo del Parlamento, come avviene di norma, trattandosi di un organismo bicamerale. Nel condividere la proposta del deputato Gariglio, sospende l'esame del provvedimento che riprenderà al termine dell'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

**Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia**

C. 2152, approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, e abb.

(Parere alla VI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, ricorda che il provvedimento intende trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «*Ex* aree imbonite fascia lagunare Sottomarina», per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori.

Come ricordato nelle relazioni che accompagnano i testi delle due proposte di legge, negli anni Venti del secolo scorso, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, si è reso necessario costruire il muro di sponda del Canal Lusenzo, nel comune di Chioggia, ad opera del Magistrato delle Acque di Venezia, con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare. Le aree provenienti dalla bonifica della laguna sono entrate a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, sono divenute inalienabili, finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato. A seguito delle verifiche svolte in occasione del processo del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'Agenzia del demanio di Venezia, accertata l'esistenza di costruzioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse. Il comune di Chioggia, in un recente comunicato (22 febbraio 2019), ha sollecitato una soluzione normativa per restituire ai cittadini la proprietà degli immobili in oggetto. Ricorda che per una situazione analoga, sempre nel comune di Chioggia, per le aree definite «*ex* Forte di Brondolo», è intervenuto l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, che dispone l'applicazione della normativa prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177, la quale consente il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e, successivamente, l'alienazione ai privati possessori delle aree stesse.

Le proposte di legge si compongono, entrambe, di un solo articolo, che, al comma 1, prevede il trasferimento al patrimonio disponibile del comune di Chioggia dell'area del comprensorio denominato «*Ex* aree imbonite fascia lagunare Sottomarina».

Il comma 2 dispone l'applicazione per l'area in questione (già oggetto di richiesta di trasferimento da parte del comune di Chioggia) delle norme della legge 5 febbraio 1992, n. 177, che consentono il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e ne permettono successivamente l'alienazione ai privati possessori. Il medesimo comma



stabilisce inoltre che l'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda dei privati possessori sono inoltre sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri e le relative coperture.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le proposte di legge appaiono riconducibili in via prevalente alle materie «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi, rispettivamente, delle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici con riferimento all'ambito di competenza della Commissione.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Il senatore Luciano D'ALFONSO (*PD*) rileva come il provvedimento in esame sia da considerare esemplare e dichiara che il provvedimento avrebbe dovuto essere concepito addirittura agli inizi del secolo scorso poiché si tratta di sanare una situazione nella quale ad alcuni cittadini era stata fatta una promessa che poi non è stata mantenuta e che, dunque, hanno subito un torto. A Chioggia si promise, infatti, che chi si fosse adoperato a bonificare avrebbe ottenuto la sdemanializzazione. Ricorda come l'istituto della sdemanializzazione sia uno dei più importanti istituti del diritto pubblico-privato. Nel caso in questione alcuni privati cittadini hanno rilevato porzioni di suolo adoperandosi per bonificarli – in un'attività che oggi chiameremmo cooperazione e che i cattolici chiamerebbero sussidiarietà –, e, nel corso dell'iter al Senato, dopo 90 anni qualcuno ha avuto, oggi, il coraggio di dire che la sdemanializzazione sarebbe dovuta avvenire a prezzo di mercato. Si dichiara stupito di come alcune persone possano aver anche solo concepito un pensiero simile e si rallegra invece del fatto che, grazie al deciso intervento di alcuni al Senato, si sia potuti giungere al provvedimento che oggi sta per essere definitivamente approvato. Si tratta di un risultato che riempie di gioia. Dichiara poi che le stesse problematiche riguardano moltissimi territori sparsi in tutto il Paese ma soprattutto nel Sud (in particolare molti sedimi marittimi) creando così un rischio di incertezza circa la proprietà che fatalmente fa perdere ogni valore ai terreni. Ringrazia il collega che ha relazionato sul provvedimento e aggiunge che, per completare l'opera, sarebbe necessario individuare tutti gli altri terreni che si trovano situazioni analoghe. Dichiara, infine, il proprio voto favorevole.

La senatrice Roberta TOFFANIN (*FI BP-UDC*) rileva come la proposta di legge, già approvata in sede deliberante dal Senato, raccolga le firme di tutti i gruppi politici per cui, come già anticipato dal collega,

si tratta di una richiesta che viene avanzata a gran voce perché il tema non ha colore politico ma evidenzia una grande problematicità aggravata, negli ultimi anni, dal fatto che l'agenzia delle entrate ha emesso cartelle esattoriali molto alte per questi cittadini che non solo si sono visti mettere in discussione la proprietà dei terreni, ma si vedono costretti a pagare cifre consistenti su ciò che, di fatto, non possiedono. Chiede che l'iter del provvedimento sia accelerato in modo da poter fare un bel regalo di natale a questi cittadini.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*) *relatore*, prende atto con soddisfazione dell'unanimità sul provvedimento. Dichiaro di conoscere molto bene questa realtà che è molto diffusa anche nella regione Molise da cui lui stesso proviene. Si dichiara favorevole ad estendere questa soluzione anche ad altri territori che presentano le stesse problematiche. Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa Nota di variazioni**

(C. 2305 Governo e C. 2305/I Governo, approvati dal Senato)

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Seguito esame – Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*) *relatrice*, nel ringraziare ancora la collega Rossini per il chiarimento fornito con riferimento al comma 78, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

ALLEGATO 1

**Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia (C. 2152, approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminate la proposta di legge C. 2152, approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge Fogliani C. 2041;

evidenziato come le proposte di legge siano volte a trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina» per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori, prevedendo l'applicazione per l'area in questione delle norme della legge 5 febbraio 1992, n. 177, che consentono il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e ne permettono successivamente l'alienazione ai privati possessori;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le proposte di legge appaiano riconducibili in via prevalente alle materie «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi, rispettivamente, delle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo, approvato dal Senato)  
e relativa nota di variazioni (C. 2305/I Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2305 recante il bilancio di previsione per il 2020 e la relativa Nota di variazioni (C. 2305/I);

richiamato il parere reso sul testo originario del provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 20 novembre 2019;

rilevato che:

l'articolo 1, ai commi da 29 a 37, assegna ai comuni per ciascuno degli anni da 2020 a 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; il comma 30 prevede che la misura del contributo vari in base alla popolazione del comune secondo una graduazione che prevede un contributo minimo di 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e un contributo massimo di 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; il medesimo comma prevede anche che si proceda alla ripartizione con decreto del Ministero dell'interno e che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune del contributo ad esso spettante per ciascun anno; al riguardo, appare opportuno precisare se il Ministero dell'interno abbia margini di discrezionalità nella ripartizione dei contributi tra i comuni; in tale ipotesi appare opportuno un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

i successivi commi da 51 a 58 prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici e di messa in sicurezza delle strade; tra le altre cose, al comma 52 si prevede che ciascun comune non possa presentare più di tre richieste di contributo per la stessa annualità; al riguardo, potrebbe essere oggetto di approfondimento la congruità della previsione di un medesimo numero massimo di richieste per tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro dimensione demografica;

il successivo comma 269 abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, ed inserisce i riferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nella disciplina sui limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale relativa alle altre regioni; il citato comma 4-*bis* – ha escluso le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'ambito di applicazione dei limiti in esame, come stabiliti dai precedenti commi da 1 a 4 del medesimo articolo 11, a condizione che tali enti provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia); dalla norma sembrerebbe quindi derivare l'applicazione agli enti in oggetto dei più severi limiti previgenti; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale nell'attuazione della disposizione, in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio pattizio, tramite accordo (si veda ad esempio la sentenza n. 103/2018);

i commi da 321 a 326 dell'articolo 1 prevedono l'istituzione del «Fondo cresci al Sud» a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; al riguardo, si rileva l'esigenza di un chiarimento sul rapporto tra il fondo istituito dall'articolo in commento e l'analogo Fondo imprese Sud istituito dall'articolo 1, commi da 897 a 903 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018);

l'articolo 1, comma 330, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro un fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione agli interventi previsti a valere sulle risorse del fondo; al riguardo, appare opportuno chiarire il rapporto tra l'istituendo fondo e il già istituito fondo per le non autosufficienze; andrebbero inoltre individuate modalità per garantire un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella disciplina di utilizzo delle risorse del fondo, considerate le competenze degli enti territoriali nel settore dell'assistenza sociale;

il comma 470 dell'articolo 1 prevede l'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, ed estende le competenze dello stesso Osservatorio nazionale, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari; si prevede anche un'integrazione della relativa composizione, per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica; al riguardo si rileva che sembrerebbe opportuno specificare i termini e le modalità di tale in-

tegrazione, anche ai fini di una valutazione dell'equilibrio complessivo della composizione;

il successivo comma 548 è una norma programmatica concernente la Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevedere l'attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza dei tre enti, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali; l'attivazione della procedura avviene con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro degli affari regionali; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione e delle due province autonome ai fini dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, in considerazione della già richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio pattizio, tramite accordo;

il comma 551 dell'articolo 1 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022; le modalità di attuazione della disposizione sono rinviate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto;

il successivo comma 553 istituisce il fondo per gli investimenti nelle isole minori, volto a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni per il 2020, di 14 milioni per il 2021 e di 13 milioni per il 2022; i criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata; il fondo è quindi ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali previo «parere favorevole» della Conferenza unificata; al riguardo, considerato che i progetti appaiono idonei ad incidere su numerosi ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (quali governo del territorio, sostegno all'innovazione dei settori produttivi, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) sia residuale (quali commercio, agricoltura, turismo ed agriturismo, artigianato, pesca, servizi pubblici locali), andrebbe valutata la possibilità di prevedere l'acquisizione dell'intesa, anziché del semplice parere, in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'emanazione del DPCM; andrebbe poi chiarito se la previsione della necessità di un parere favorevole della Conferenza unificata ai fini del riparto del Fondo prefiguri un parere vincolante, che costituirebbe una nuova tipologia di intervento della Conferenza, anche se assimilabile per alcuni aspetti all'intesa e per altri all'accordo; appare infine opportuno un coordinamento tra il Fondo e le altre disposizioni legislative di sostegno alle isole minori (quali l'articolo 25, commi 7 e 8, della legge n. 448/2001 e l'articolo 2, comma 41 della legge n. 244/2007),

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione delle seguenti disposizioni dell'articolo 1:

– comma 30, al fine di precisare se il Ministero dell'interno abbia margini di discrezionalità nella ripartizione dei contributi, prevedendo in tale ipotesi un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

– comma 52, al fine di considerare la congruità della previsione di un medesimo numero massimo di richieste per tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro dimensione demografica;

– comma 269, al fine di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale nella fase di attuazione della disposizione;

– commi da 321 a 326, al fine di chiarire il rapporto tra il fondo «Cresci al Sud» istituito dalla norma e l'analogo Fondo imprese Sud istituito dall'articolo 1, commi da 897 a 903 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018);

– comma 330 al fine di chiarire il rapporto tra l'istituendo fondo per la disabilità e la non autosufficienza e il già istituito fondo per le non autosufficienze e di individuare modalità per garantire un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella disciplina di utilizzo delle risorse del fondo;

– comma 470, al fine di specificare meglio i termini e le modalità della prevista integrazione dell'Osservatorio nazionale per la formazione medica specialistica;

– comma 548, al fine di prevedere forme di coinvolgimento della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano nel procedimento di emanazione del previsto decreto ministeriale;

– comma 551, al fine di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-città nel procedimento di emanazione del previsto decreto ministeriale;

– comma 553 al fine di considerare la previsione dell'intesa, anziché del semplice parere della Conferenza unificata, per l'adozione del DPCM di definizione dei criteri di ripartizione del fondo, di precisare il significato della necessità di un «parere favorevole» della Conferenza per l'adozione del decreto di riparto del fondo e di considerare un coordinamento tra la disposizione e le altre disposizioni di sostegno per le isole minori.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 18 dicembre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 28**

*Presidenza del Presidente*  
**BARACHINI**

*Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,05*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 18 dicembre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 39**

*Presidenza del Presidente*  
MORRA

*Orario: dalle ore 13,20 alle ore 14*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Mercoledì 18 dicembre 2019

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Nicola STUMPO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*AUDIZIONI*

**Audizione della Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, per acquisire elementi di conoscenza sugli intendimenti del Governo in materia di semplificazione, amministrativa e normativa, finalizzata a migliorare la qualità della regolazione e a ridurre i costi gravanti su cittadini e imprese**

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabiana DADONE, *Ministra per la pubblica amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Gianmauro DELL'OLIO (*M5S*), Angela Anna Bruna PIARULLI (*M5S*), Mino TARICCO (*PD*) e Pietro PISANI (*L-SP-PSd'Az*), i deputati Massimiliano DE TOMA (*M5S*), Mauro D'ATTIS (*FI*) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Fabiana DADONE, *Ministra per la pubblica amministrazione*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la Ministra Dadone per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

